

DELIBERA N. 23/13/CSP

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ TLA TV S.R.L. DI ABBANEO LUISA (EMITTENTE PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE CDS TV) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ARTICOLO 37, COMMA 1, D.LGS. 177/05 AGGIORNATO CON D.LGS. N. 44/10 E CON D.LGS. N. 120/12, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ARTICOLO 3, COMMI 1 e 2 DEL REGOLAMENTO RECANTE LA DELIBERA AGCOM N. 538/01/CSP E S.M.I.

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 6 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – del 31 luglio 1997, n.177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 150/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208, come modificato dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 giugno 2008, n. 132, dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 29 marzo 2010, n.73 e dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 30 luglio 2012, n.176;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*” nel testo coordinato in allegato A alla delibera dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 130/08/CONS, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 23 aprile 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media di questa Autorità – cont. n. 86/12/DISM - PROC. 2459/MB, datato 12 novembre 2012 e notificato in data 22 novembre 2012, con il quale è stata contestata alla società TLA TV S.r.l., esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale CDS TV, avente sede legale in Ottaviano (NA), alla Via Sepe Liquori, n. 2, la violazione dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiornato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e con decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120 in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la Delibera n. 538/01/CSP e s.m.i., nel corso della programmazione televisiva andata in onda in data 26 luglio e 31 luglio 2012, per aver trasmesso nel corso dei programmi irradiati nell'arco temporale scelto a campione, identificabile dalle ore 0.01.03 del 26 luglio 2012 alle ore 04.21.27 del 27 luglio 2012 e dalle ore 0.01.03 del 31 luglio 2012 alle ore 00.02.13 del 1 agosto 2012 *“[....] alcuni messaggi pubblicitari [...] senza che questi fossero accompagnati da segni di evidente percezione volti a segnalare chiaramente la natura pubblicitaria dei messaggi,* così come previsto dall'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l'art 3, comma 1, del Regolamento di cui alla delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, *[....] e privi anche della sovraimpressione della scritta “pubblicità” o “televendita”,* così come previsto dall'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla Delibera n. 538/01/CSP, come risultante dalla relazione del Comando della Guardia di Finanza - Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e l'Editoria di Roma, pervenuta con nota prot. n. 0052555, del 23 ottobre 2012, che ha reso note le risultanze dell'attività di monitoraggio in materia di pubblicità radiotelevisiva svolta, ad esito dell'inoltro effettuato da parte del Servizio Ispettivo Registro e Co.re.com. dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con nota prot. n. 0000373/Reg/Posta/Isp del 26 ottobre 2012;

RILEVATO che la parte non ha fatto pervenire alcuno scritto difensivo, documento o richiesta di audizione entro il termine di trenta giorni dal citato atto di contestazione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiornato con dlgs. n. 44/10 e con dlgs. 120/12 *“La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali”;*

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Regolamento recante la delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”;*

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 2, del Regolamento di cui alla delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni *“Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità o televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

RITENUTO che il comportamento dell'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale CDS TV integra la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l'articolo 3 commi 1 e 2, del Regolamento recante la delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, con riferimento rispettivamente al mancato inserimento sullo schermo della scritta pubblicità e senza altresì distinguerla dal resto della programmazione, attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione ottica da inserire all'inizio e/o alla fine della pubblicità medesima, in numero 43 casi in data 26 luglio 2012 e in numero 45 casi in data 31 luglio 2012, ovvero al non appropriato utilizzo di mezzi acustici volti a garantire una netta distinzione del contenuto pubblicitario dal resto del programma in numero 2 casi in data 26 luglio 2012 e in numero 9 casi in data 31 luglio 2012, o senza altresì inserire sullo schermo la scritta pubblicità, in numero 27 casi nell'ambito della programmazione pubblicitaria in data 26 luglio 2012 e in numero 13 casi in data 31 luglio 2012;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società TLA TV S.r.l., avente sede legale in Ottaviano (NA), alla Via Sepe Liquori, n. 2, esercente l'emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale *“CDS TV”*, la violazione del disposto contenuto articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l'articolo 3 commi 1 e 2, del Regolamento recante la delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nella formulazione vigente alla data dei fatti contestati nel corso della programmazione televisiva trasmessa i giorni 26 e 31 luglio 2012;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (euro milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (euro venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, così come modificato dall'articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 2.066,00 (euro duemilasessantasei/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*: la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nel mancato inserimento della

segnalazione acustica, ovvero al non appropriato utilizzo di mezzi acustici volti a garantire una netta distinzione dal contenuto pubblicitario dal resto del programma e/o nel mancato inserimento anche della sovraimpressione della scritta “pubblicità” o “televendita”, all’interno della programmazione pubblicitaria del 26 e 31 luglio 2012;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione*: la società in questione non risulta aver documentato di aver adottato tempestivamente un idoneo comportamento in proposito, al fine di eliminare o di attenuare le conseguenze della violazione in questione;

- con riferimento *alla personalità dell’agente*: la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell’agente*: le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 (quattromilacentotrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio, corrispondente alla sanzione di euro 2.066,00 (duemilasessantasei/00), per la singola violazione pari al doppio del minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (2) corrispondenti alle giornate di programmazione televisiva del 26 e 31 luglio 2012 secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

VISTO l’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l’articolo 3 commi 1 e 2, del Regolamento recante la delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni nella formulazione vigente alla data della trasmissione della programmazione televisiva contestata;

VISTO l’articolo 51, comma 2, lett. a) e comma 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e successive modifiche e integrazioni, integralmente sostitutivo dell’articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, così come modificato dall’articolo 8-*decies* della legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità;

ORDINA

alla società TLA TV S.r.l., avente sede legale in Ottaviano (NA), alla Via Sepe Liquori, n. 2, esercente l’emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito locale “CDS TV”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 (euro quattromilacentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente

dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 177/05 come modificato in combinato disposto con l'articolo 3, commi 1 e 2, del Regolamento recante la delibera Agcom n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, nelle giornate del 26 e del 31 luglio 2012.

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 23/13/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81. Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 23/13/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo. La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci

